

# Entrate: bonus 55% anche per edifici con camini e stufe

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2009 12:08

L'Agenzia delle Entrate chiarisce le caratteristiche tecniche degli impianti termici agevolabili con la detrazione del 55%

La detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta anche ai contribuenti che ristrutturano una casa dichiarata inagibile dopo un terremoto e già dotata di tre focolari e una stufa, a condizione che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia dei 15 kW. È quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 215/E del 12 agosto**, in risposta all'istanza di interpello presentata dal proprietario di un edificio situato nel centro storico di un Comune italiano, regolarmente accatastato e classificato come **"unità collabente"**, cioè come edificio pericolante in seguito al terremoto che ha colpito la zona.



Il fabbricato, già destinato ad abitazione, sarà sottoposto a interventi di miglioramento termico dell'involucro, per i quali l'interpellante chiede di poter fruire della **detrazione fiscale del 55%** per il risparmio energetico prevista dall'**art. 1, commi 344-349 della Legge 296/2006** (Finanziaria 2007).

## La Circolare n. 36/E del 2007

Dopo aver ripercorso a grandi linee la storia del bonus fiscale, introdotto con la Finanziaria 2007 e in seguito prorogato al 31 dicembre 2010 dalla Finanziaria 2008, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, secondo quanto precisato dalla **circolare n. 36/E del 31 maggio 2007**, il **beneficio fiscale è riconosciuto ai fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, a patto della loro esistenza** provata dalla loro iscrizione in catasto e dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Restano quindi esclusi dal beneficio le case di nuova costruzione, che devono già in partenza conseguire determinati standard energetici.

Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che gli edifici interessati dall'agevolazione devono rispettare una serie di standard tecnici, ossia essere **dotati di impianti di riscaldamento funzionanti e installati negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico**, a meno che non si installino pannelli solari. "L'esistenza dell'edificio, nei termini indicati, e la presenza di un impianto di riscaldamento funzionante rappresentano, dunque, le condizioni essenziali per poter fruire della detrazione del 55%", sottolinea l'Agenzia.

Nel caso specifico preso in esame dalla risoluzione, il fatto che l'edificio sia classificato come "unità collabente" a causa del terremoto, "non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito".

## Definizione di "impianto termico"

Per quanto riguarda la seconda condizione richiesta, cioè la preesistenza nell'edificio di un impianto termico funzionante, il contribuente ha dichiarato nell'istanza che **l'impianto di riscaldamento è costituito da tre camini e una stufa fissa, con una potenza complessiva al focolare superiore ai 15 kW**. A questo proposito occorre fare riferimento alla definizione di "impianto termico" contenuta al **punto 14, allegato A del Dlgs 311/2006**. Viene precisato, in particolare, che "sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; **tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW**".

Pertanto, conclude l'Agenzia delle Entrate, il sistema di riscaldamento dell'immobile descritto dal contribuente può essere qualificato come "impianto termico", e i lavori di miglioramento termico dell'involucro dell'edificio possono usufruire a pieno titolo della detrazione d'imposta del 55%.

## SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Calderoli salverà l'impianto autonomo?](#)
- [Nuova norma Uni per caminetti e stufe](#)
- [ROMA PREMIATA PER 5 PROGETTI DI BIOEDILIZIA](#)
- [Detrazione 55%: no retroattività. Silenzio-diniego forse salta](#)
- [Bonus del 55% anche per il portone d'ingresso](#)

[Succ. >](#)